



24412 23

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

(omissis) ROCCHI  
RAFFAELLO MAGI  
ANGELO VALERIO LANNA  
ALESSANDRO CENTONZE  
CARLO RENOLDI

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 544/2023  
CC - 22/02/2023  
R.G.N. 31567/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato a T (omissis)

avverso l'ordinanza del 20/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/SENTITE le conclusioni del PG *M. Dall'Olivo, che ha concluso*  
*per l'accoglimento del ricorso;*

RM

## Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 20 luglio 2022, il Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di (omissis) (omissis) di applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:

a) sentenza del Tribunale di Torino, emessa in data 9 dicembre 2019, con la quale l'istante veniva condannato, ex art. 444 cod. proc. pen., alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, per aver commesso i reati di cui agli artt. 81, comma 2, e 612 bis cod. pen., per fatti occorsi in (omissis) fino al (omissis) ed in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., per fatti occorsi in (omissis)

b) sentenza del Tribunale di Torino, emessa in data 10 febbraio 2021, con la quale l'istante veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, per aver commesso il reato di cui all'art. 612 bis, commi 1 e 3, cod. pen., per fatti occorsi (omissis)

c) sentenza del Tribunale di Torino, emessa in data 26 aprile 2021, con la quale l'istante veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione, per aver commesso i reati di cui agli artt. 81, comma 2, e 612 bis cod. pen., per fatti occorsi (omissis) ed in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., per fatti occorsi in (omissis)

Nell'accogliere l'istanza, il giudice dell'esecuzione, a seguito della rideterminazione del *quantum* sanzionatorio non ha ritenuto vi fossero i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 133, 163, comma 3, 164 cod. pen. e 25 Cost. nonché vizio di motivazione con specifico riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

27

## Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve premettersi che costituisce *ius receptum* che, ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma 3, cod. pen. è necessario che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi, e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto (Sez. 6, n. 14755 del 13/02/2013, Rv. 256143; Sez. 5, n. 11230 del 30/01/2009; Rv. 243599; Sez. 2, n. 10295 del 16/06/2000, Rv. 217414). Con specifico riguardo all'ipotesi di riconoscimento del vincolo della continuazione, è stato - altresì - affermato da questa Corte che, in presenza di più episodi criminosi, tra cui si rinviene un comune disegno criminoso, ove alcuni di essi siano stati commessi in epoca in cui l'imputato non aveva ancora compiuto settant'anni, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 163, comma 3, cod. pen. che presuppone che tutti i fatti siano stati commessi "da chi ha compiuto gli anni settanta" (Sez. 3, n. 28374 del 12/04/2019, Rv. 276243).

RT

3. Nel caso che in questa sede ci occupa, come sopradetto, il ricorrente lamenta erronea mancata concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena in fase esecutiva.

Invero, tale provvedimento reiettivo pare basarsi sul mero presupposto del superamento del limite del biennio, lì dove le condotte risultano poste in essere dopo il compimento del settantesimo anno da parte dell'agente.

In effetti, quanto ai reati sub 2) e 3) essi sono pacificamente avvenuti dopo che il condannato era ultrasettantenne.

Ad analoga conclusione deve giungersi anche con riguardo al reato sub 1).

Come è noto infatti quello di stalking è reato abituale e, pertanto, la consumazione coincide con la cessazione dei comportamenti lesivi.

In tal caso, quindi, la consumazione è avvenuta nell'agosto dell'anno 2019, ancora una volta allorquando il (omissis) aveva già compiuto il settantesimo anno di età.

4. Il diniego risulta pertanto fondato su un presupposto erroneo sia in fatto che in diritto e ciò non può che determinare l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.

Così deciso in data 22 febbraio 2023


Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

(omissis) Rocchi



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Penale**

Depositata in Cancelleria, oggi

Roma, li .....07/06/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Martina Galeazzi